

Prot. 2020/038

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - AREA SUD

ha pronunciato il seguente provvedimento relativo al procedimento recante il n. prot.38/2020 promosso dal Delegato FIS -Sci Alpino della Gara SL n.ID FIS 37214 denominata "Trofeo Alessandra Gambardella" svoltasi in località Aremogna-Pizzalto (AQ) in data 23 febbraio 2020

PREMESSO IN FATTO

Con referto, trasmesso a questo organo giudicante dal Segretario Generale in data 04.03.2020, il Delegato Tecnico della gara in epigrafe, a seguito di segnalazione del Responsabile Regionale dei Giudici di Gara, rilevava che il tesserato Panza Pierluca, Sci Club SAI Napoli (Tess.45922) aveva gareggiato in luogo del padre Panza Pasquale (Tess. 8598) regolarmente iscritto, seppure non in possesso dell'idoneità medica prescritta, con il n.222 di pettorale partecipando ad entrambe le manches e concludendo al secondo posto della classifica finale. Tale circostanza era confermata dallo stesso Presidente dello sci Club di appartenenza dell'atleta che ha riconosciuto di aver erroneamente iscritto il padre in luogo del figlio; Pertanto con nota del 12.05.2020 il GST Area Sud provvedeva a contestare all'interessato nonché al Presidente dello sci club di appartenenza, nella qualità, l'irregolare partecipazione dell'atleta comunicando il giorno della decisione del procedimento ai sensi degli artt.21 e segg. del Regolamento di Giustizia.

In data 22.05.2020, nei termini di regolamento, pervenivano presso la segreteria di Questo Ufficio a mezzo posta elettronica note difensive da parte di Panza Pierluigi, a mezzo di proprio difensore, giusto incarico conferito dal



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

genitore esercente la potestà, con le quali nel contestare l'addebito, deduceva:

1) di aver partecipato in perfetta buona fede pensando di correre per sé e non 2
per altri trattandosi di mero errore materiale incorso all'atto della iscrizione e
che pertanto sarebbe stato sufficiente la semplice correzione del suo nominativo
in luogo di quello del padre; 2) di non aver avuto alcuna intenzione di alterare la
gara né avvantaggiare alcuno; chiedeva pertanto l'assolvimento da ogni
addebito.

Pervenivano altresì a Questo Ufficio in pari data memorie da parte dello Sci Club
SAI Napoli, in persona del Presidente e rappresentante, con le quali si ribadiva
quanto già comunicato alla FISI con nota del 2.03.2020 e cioè che all'atto della
registrazione delle iscrizioni per mero errore si era *flaggato* il nominativo di
Pasquale Panza in luogo di Pierluca Panza chiedendone l'archiviazione.

OSSERVA

In via preliminare si rileva che, sebbene durante lo svolgimento della gara
nessuno abbia proposto reclamo e/o segnalato le contestate irregolarità agli
organi federali competenti e che per l'effetto non sia possibile il ricorso alla
Giustizia Sportiva, l'art. 647.1.3 RTF ammette il ricorso contro la classifica
ufficiale per tutte le questioni che sono fuori la competenza della Giuria entro 30
giorni alla FISI. Nel caso in esame, infatti, la Giuria non poteva, né era tenuta,
accertare l'identità personale dei concorrenti come la corrispondenza tra
concorrente iscritto e partecipante, circostanza di cui Il DT è venuto a
conoscenza solo successivamente alla manifestazione sportiva. L'unico controllo
assegnato alla Giuria che possa riferirsi in qualche modo alla identificazione del
concorrente è quello deputato ad evitare "l'alterazione del pettorale di partenza"
ipotesi ben diversa dall'esatta identificazione del concorrente.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

I termini del presente esposto decorrenti dal giorno della gara e cioè dal 23.02.2020 in considerazione della delibera d'urgenza n.155 del 24.03.2020 del 3
Presidente Federale FIS con la quale ha disposto la sospensione di tutti i termini di competenza degli organi di giustizia sportiva dal 9.03.2020 al 15.04.2020 prorogati al 11.05.2020 con successiva delibera n.157 del 10.04.2020, risultano pertanto rispettati.

Le attestazioni contenute nell'esposto reso dal Delegato FIS nell'esercizio del suo potere di documentazione, che già di per sé assumono una efficacia probatoria privilegiata, sono confermate dal riconoscimento del presidente dello sci Club dell'errore commesso all'atto della iscrizione, che costituisce elemento di natura confessoria, dai riscontri di alcuni dirigenti del Comitato come emerge dallo scambio di corrispondenza allegata al referto oltreché dallo stesso concorrente.

Risulta pertanto del tutto evidente e pacifica la circostanza che il concorrente Panza Pasquale, regolarmente iscritto, non è partito e che al suo posto con il pettorale a lui assegnato n.222 ha partecipato il figlio Panza Pierluca non iscritto. In merito alla iscrizione alla gara si precisa che il sistema FisiOnline, così come spiegato dallo stesso ufficio con nota del 3.03.2020, consente l'iscrizione alle gare degli atleti con status di attività 1 (Attività Sportive Agonistiche) per cui è obbligatorio il certificato di Idoneità Agonistico come previsto dal D.M. 18.02.1982, e 2 (Attività Sportive Non Agonistiche) che richiede il solo certificato medico non agonistico come previsto dall'art.42 bis della L. n.9/2013, escludendo solo gli atleti con status 3 (Nessuna Attività). L'accettazione dell'iscrizione non comporta l'idoneità dell'atleta alla gara che resta di competenza del Presidente dello sci club che ai sensi dell'art.215 RTF



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

sottoscrivendo la lista degli atleti iscritti attesta il loro tesseramento, l'idoneità medica prescritta e l'impegno al pagamento della tassa di iscrizione.

4

Le giustificazioni relative alla generazione dell'errore, nel mentre possono avere rilevanza ai fini dell'esclusione di comportamenti illeciti, non possono escludere le conseguenze determinatesi sulla regolarità della gara e dell'omologazione del relativo risultato.

La mancata iscrizione alla gara di Panza Pierluca comporta l'assunzione di una posizione irregolare che poteva essere sanata solo con la correzione dell'iscrizione prima della compilazione dell'ordine di partenza e non certamente con una semplice correzione ex post come richiesto dal concorrente. Infatti la sostituzione del concorrente risultante iscritto alla gara con altro concorrente comporta un nuovo ordine di partenza stabilito secondo una precisa formula di sorteggio a secondo del punteggio dell'atleta così come previsto dall'art. 217 RTF. Di fatto, indipendentemente dalle reali volontà ed intenzioni dei soggetti interessati, si è verificata l'ipotesi equiparabile a quella prevista dall'art.629.1 RTF di "*partecipazione ad una gara sotto mentite spoglie*" sanzionata con la squalifica.

Non sono contestati ipotesi di illecito sportivo di cui si duole nella difesa Panza Pierluca, limitandosi il sindacato del presente organo di giustizia ai sensi degli artt. 5 e 17 del Regolamento di Giustizia alle sole questioni connesse allo svolgimento delle gare tra cui la regolarità dello *status* e della posizione degli atleti.

Tali comportamenti, tenuto conto anche del risultato conseguito nella gara che ha visto il concorrente con il pettorale n.222 classificatosi al secondo posto, non



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

possono che ritenersi rilevanti per l'Ordinamento Sportivo ai fini del regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

5

P.Q.M.

Visti gli artt.3, 17, 25 e 45 RG nonché artt.629 e 647 RTF, dispone la squalifica per la predetta gara (cod. 37214) del tesserato Panza Pierluca e per l'effetto la correzione della classifica finale e rielaborazione dei punti gara escludendo dall'ordine di arrivo il concorrente con il pettorale 222 corrispondente a Panza Pasquale non partito.

Si avvisa l'interessato che avverso il presente provvedimento può proporre reclamo alla Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla comunicazione della decisione ovvero dal deposito presso la segreteria degli Organi di Giustizia. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza qualora dagli indicati comportamenti dovessero ravvisarsi ipotesi sanzionabili disciplinarmente.

Milano, deciso il 27 maggio 2020

*Il Giudice Sportivo Territoriale-Area Sud
Federazione Italiana Sport Invernali
(Avv. Bruno Piscitelli)*